

Sentenza n. 308 06 Cron. n. 442 06 Rep. n. 742 06 R.G.C.so. 4037 05 DEP. -9 1104

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VASTO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott. Guido Ghionni

Presidente

dott.ssa Rita Carosella

Giudice

dott.ssa Anna Rosa Capuozzo

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza, iscritta al n. 1037 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2005

tra

studio dell'avv. Maria Assunta Pomponio che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORI

e

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. con sede legale in Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vasto presso lo studio dell'avv. Roberto Cordisco, che lo rappresenta e difende, unitamente e

ne

disgiuntamente agli avv.ti Sido Bonfatti e Gigliola Iotti, giusta procura in calce all'atto di citazione

-CONVENUTA

Oggetto: nullità, annullamento o risoluzione per inadempimento di contratto di compravendita di strumenti finanziari; risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.10.06, i delegati degli avv.ti Pomponio e Bonfanti procedevano alla discussione orale della causa.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Al riguardo, evidenziavano che il contratto doveva considerarsi nullo per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 23 e 21 D. Lgs. n. 58/98, 27, 28, 29 e 30 Reg. Consob n. 11522/98, 1176 c.c., avendo la banca convenuta posto in essere operazioni di investimento senza prima aver stipulato un contratto quadro con gli attori, consegnato

CH



loro il documento sui rischi generali degli investimenti e acquisito informazioni dai clienti circa la loro situazione finanziatia, propensione al rischio e obiettivi di investimento, non fornendo informazioni agli attori sullo specifico investimento, in conflitto di interessi ed omettendo di valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta dagli investitori.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava il fondamento delle domande attoree, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio. In via subordinata, avanzava richiesta di riduzione dell'importo rimborsabile e risarcibile in funzione delle somme incassate dagli attori in conseguenza del possesso dei titoli "Argentina" e la restituzione degli stessi.

Esperita l'Istruttoria orale, mediante l'espletamento degli interrogatori formali deferiti dalla convenuta agli attori e l'assunzione della prova testimoniale dedotta da ambo le parti, disposta ed eseguita una C.T.U. ed esaurita la discussione orale, il Collegio tratteneva la causa in decisione all'udienza del 20.10.06, riservando di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 16 co. 5 D. Lgs. n. 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dalla allegata documentazione che in data 19.9.00 gli attori hanno concluso con la banca convenuta un contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini di strumenti finanziari, con il quale hanno conferito alla banca medesima l'incarico di negoziare i titoli di cui ai futuri ordini e di ricevere e trasmettere questi ultimi; in pari data le parti hanno stipulato un contratto di deposito di titoli. Già il giorno successivo gli attori davano ordine alla banca di acquistare per loro conto obbligazioni "Argentina" per un valore di euro 10.000,00.

Tali emergenze consentono di ritenere che le doglianze di parte attrice circa la mancanza del contratto quadro sono destituite di fondamento in quanto sia il contratto di

Cu.

P.5

negoziazione che l'ordine di acquisto sono stati stipulati per iscritto come richiesto dall'art. 23 co. 1 D. Lgs. 58/98d8; si badi, poi, che, imponendo l'art. cit. tale forma per i contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento ed accessori, non pare faccia riferimento anche agli ordini di acquisto, le cui modalità di conclusione sono previste dallo stesso contratto quadro al punto 3 dell'art. 1.

Quanto alle altre pretese violazioni delle norme dettate dal T.U.F., occorre precisare che, ad avviso del Collegio, ad esse non può conseguire la nullità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari per violazione di norme imperative.

La contrarietà a norme imperative, quale causa di nullità del contratto ex art. 1418 co. 1 c.c., attiene esclusivamente ad elementi intrinseci del contratto, al contenuto dell'atto ed al suo momento genetico, ovvero al momento del perfezionamento; pertanto, come affermato da autorevole dottrina, la condotta di una parte, posteriore alla stipulazione dell'accordo, per quanto possa violare norme imperative, non può determinare la nullità del contratto. Aderendo a questa impostazione, il giudizio di nullità del contratto verrebbe a configurarsi come un giudizio in punto di fatto, avente ad oggetto il comportamento tenuto dall'intermediario finanziario, laddove il giudizio di nullità dovrebbe risolversi in un apprezzamento "statico", in punto di mero diritto.

Ed invero, al caso in esame appare più appropriato applicare i principi generali in tema di inadempimento, anziché estendere l'ambito di applicazione della sanzione della nullità oltre i casi previsti dalla legge (nello stesso senso, cfr. Trib. Taranto, 27.20.04 in Giur. It., 2005, 755, secondo cui la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca non integra un vizio genetico dell'atto, relativo alla conclusione del contratto, bensì un vizio funzionale che inerisce ad un contratto ormai perfezionatosi, e cioè di un difetto che riguarda le prestazioni che dovevan esser rese sulla base del negozio concluso: sicchè, piuttosto che della conclusione di un contratto nullo, si reputa possa fondatamente parlarsi di inadempimento).

In effetti, le disposizioni contenute nell'art 21 D. Lgs. cit. e negli artt. 26/30 del Reg. Consob cit. prescrivono obblighi di comportamento, regole generali cui i soggetti



abilitati sono tenuti ad attenersi e di cui si deve accertare, in concreto, l'esatto adempimento da parte della banca alla stregua dei criteri stabiliti dalla legge in materia di responsabilità per inadempimento (cfr. Trib. Roma 25.5.05); l'inosservanza degli obblighi informativi suindicati può dar luogo a responsabilità risarcitoria e, nei casi più gravi, rilevare ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto per inadempimento, ma deve senz'altro escludersi che da esse discenda la nullità o l'annullabilità del contratto (cfr. Trib. Milano, 25.7.05).

Ciò posto, la domanda principale di declaratoria di nullità o annullamento del contratto dedotto in giudizio non merità accoglimento.

Residua la pretesa risarcitoria' di cui al punto n. 2 delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione.

All'uopo, occorre premettere che l'art. 21 T.U.F. prevede al comma 1, lett. A) e B) un generale dovere degli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, nonché di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Il Reg. Consob succitato è intervenuto a specificare la portata di tale dovere, imponendo specifici obblighi informativi per gli intermediari, tra i quali, quelli di procurarsi un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti al cliente, di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e la propensione al rischio dei clienti, di astenersi dall'eseguire operazioni non adeguate e di segnalare, comunque, l'eventuale inadeguatezza al cliente in caso di operazioni richieste da questi e di fornirgli informazioni circa i rischi della specifica operazione di investimento.

Passando al merito delle censure mosse all'istituto di credito, deve rilevarsi che gli attori si sono rifiutati di fornire alla convenuta le richieste informazioni relative alla loro situazione finanziaria, agli obiettivi perseguiti e alla propensione al rischio (cfr. doc. n. 2 del fascicolo della convenuta). La circostanza, però, come precisato dalla Consob con comunicazione n. DI/30396 del 21.4.00, non esime l'intermediario dall'obbligo di

al

valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti secondo gli ordinari parametri di correttezza, trasparenza e diligenza.

Ebbene, ritiene il Collegio, che la convenuta abbia effettuato la valutazione richiestale dalla legge tenendo presente la qualità dell'investitore, maresciallo della Guardia di Finanza, da poco in pensione, la modesta entità delle somme investite (lire 10.000.00), soprattutto in riferimento al valore complessivo degli investimenti operati dagli attori (lire 65.000.000), la diversificazione degli stessi (come attestato dalla convenuta e non contestato dagli attori), il rating delle obbligazioni "Argentina" - da anni valutate dalle varie agenzia internazionali come investimento di natura speculativa, con possibile sviluppo di un rischio di credito, specialmente in conseguenza di trasformazioni economiche in senso negativo, ma con possibilità di opzioni di natura finanziaria o operativa per far fronte agli impegni finanziari – pari a BB sino al 19.3.01, la stessa alta propensione del adi investire in titoli speculativi, come manifestata con l'acquisto in data 19.9.00 di titoli azionari Seat Pagine Gialle e Banca Intesa (cfr. documentazione in atti, nonché le audizioni dei testi

Quanto agli obblighi informativi concernenti lo specifico investimento, assodato che a tal fine non rileva la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, trattandosi di informativa inidonea, per la sua genericità, a garantire una conoscenza effettiva e concreta dei rischi dello specifico investimento, essi devono ritenersi certamente assolti dalla banca: in effetti, risulta dall'ordine di acquisto dei titoli che l'operazione era appunto relativa a strumenti soggetti a notevole rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi. L'attestazione contenuta nello specifico ordine consente di ritenere che la Banca abbia adempiuto anche all'obbligo informativo inerente la concreta operazione di investimento, peraltro coincidente con la valutazione che dei titoli oggetto di negoziazione davano le maggiori agenzia di rating internazionali. Proprio tale valutazione consente di ritenere che la convenuta, nel momento in cui eseguì l'ordine di acquisto degli attori, non potesse prevedere il default del prestito

a

obbligazionario in esame, avendo avuto le obbligazioni Argentina un rating costante negli anni precedenti che non induceva a formulare una prognosi in tal senso.

Quanto all'addebito mosso alla convenuta di aver omesso di controllare l'andamento dei titoli, al fine di avvertire i clienti del rischio crescente di perdita di valore degli stessi, occorre rilevare che tra gli attori e la banca non era in corso un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza, ma un contratto di deposito dei titoli acquistati; tale negozio non importa per la banca alcun obbligo di continuare a verificare l'andamento dei titoli per consigliare ai clienti eventuali disinvestimenti. Ed invero, l'obbligo previsto dall'art. 21 lett. b) TUF, di assicurare sempre al cliente adeguata informazione, deve intendersi riferito alla sola fase della negoziazione del titolo, mentre il successivo e più penetrante obbligo – lett. e) – di adottare le misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati, può ragionevolmente ritenersi inerente alla gestione dei titoli, appunto affidati e non meramente depositati presso la banca; tant'è che l'art. 28 regolamento Consob determina la consistenza di tale ultimo obbligo facendo riferimento unicamente al caso di rapporto di gestione.

Da ultimo, si precisa che, ai fini della decisione, non si è tenuto conto della deposizione della teste in quanto ritenuta non attendibile per le peculiari mansioni svolte presso la banca all'epoca dell'acquisto dei ritoli oggetto di giudizio.

Alla stregua delle richiamate risultanze documentali e di quelle rinvenienti dalla consulenza tecnica, il Tribunale ritiene, dunque, che la convenuta abbia dimostrato di aver agito con la specifica diligenza richiesta – art. 23 co. ul. D. Lgs. cit. –, avendo fornito al adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione di acquisto delle obbligazioni succitate (peraltro, nessuna autorizzazione scritta era necessaria per l'operazione eseguita, avendo la banca acquistato le obbligazioni ordinate dagli attori dalla Morgan Stanley solo un'ora prima della rivendita agli investitori e, quindi, non agendo in alcun modo in conflitto di interessi, come esaustivamente illustrato dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, per tale parte da intendersi qui

M

riportato e trascritto) e, pertanto, alcun inadempimento degli obblighi informativi le è attribuibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Anche le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in data odierna, vanno poste a carico degli attori.

P.Q.M.

il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da proposte de legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande come in narrativa avanzate dagli attori;
- 2) condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in complessivi euro 1500,00, di cui euro 782,00 per diritti di procuratore. Spese di C.T.U. a carico degli attori in solido fra loro.

Così deciso in Vasto nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 7 novembre 2006

Il Giudice estensore

Il Presidente

dott.ssa Anna Rosa Capuozzo

dott. Guido Ghionni

Par de Helle

DEPOSIT YOU IN CANOBILIERIA

Oggi _ 9 NOV 3

. . . .

... अक्षा विकास